



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219

<http://www.comune.riolasardo.or.it>

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 Del 11.11.2021	Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021 - 2023. MODIFICA.
--------------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **undici** del mese di **novembre** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Pinna Lorenzo	Presente
Loddo Simona Maria Franca	Assente
Corda Giuseppe	Presente
Demontis Davide	Assente
Lochi Maria Rosina	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Casula Marco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Pinna Lorenzo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli

organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto

valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *"Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Vista la determinazione del Responsabile Finanziario n. 105/7 in data 27.02.2021 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

"l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più

favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

Preso atto inoltre che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 126.845,90 (A);
- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 pari a € 32.659,96 (B);

Rilevato quindi che dal confronto tra i valori (A) e (B) il più favorevole è quello derivante da A pari a € 126.845,90;

Rilevato che:

- tale ultimo importo è inferiore al valore corrispondente alla lettera (o) in All. 1);
- per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a € 634.229,51;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della

finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”*;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del*

decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»”;

Vista inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 115/8 in data 6.03.2021, con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Preso atto che l'ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2020 (ultimo consuntivo approvato);
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art.41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014;
- ha approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- ha approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 50 del 30/07/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il piano delle performance e degli obiettivi 2021-2023;
- ha deliberato con atto del commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 48 del 28/07/2021, l'esonero dalla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e dall'approvazione del bilancio consolidato esercizio 2020, avvalendosi della facoltà concessa ai comuni con meno di 5000 abitanti prevista dagli artt. 232 e 233-bis comma 3 del TUEL, da inviare alla BDAP nei termini di legge;
- ha approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.19 del 17/08/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2020 (ultimo consuntivo approvato);
- per l'anno 2020 ha rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto della gestione 2020;
- ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs n. 267/2000, come risulta da deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 17/08/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2021/2023 in data 17/04/2021 e del rendiconto 2020 in data 25/08/2021 con esito positivo del controllo (come da ricevute conservate agli atti);
- la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, commi 557 e seguenti, della L.n.296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 536.704,46;
- l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio e rispetta il limite di spesa 2011/2013;

- il Comune di Riola Sardo ha rispettato il rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017;
- non vi è personale in soprannumero, come da dichiarazioni agli atti dei responsabili di settore;
- l'ente ha approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 4 in data 8.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;
- l'ente ha trasmesso tramite il portale SICO il PTFP come da ricevute agli atti;

Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 76 del 10.09.2020, successivamente modificata con deliberazioni n. 27 del 24.03.2021 e n. 59 del 14.09.2021, si era provveduto ad approvare il piano dei fabbisogni del personale del comune di Riola Sardo per il triennio 2021/2023, il quale prevede quanto segue:

Per l'anno 2021

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Assunzione di n.1 dipendente cat. D – Istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante concorso (anche mediante attingimento da graduatorie esistenti) pubblico previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Assunzione di n.1 dipendente cat. C – Istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante concorso pubblico (anche mediante attingimento da graduatorie esistenti) previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Assunzione di n.1 dipendente cat. C – Istruttore amministrativo-contabile, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante concorso pubblico (anche mediante attingimento da graduatorie esistenti) previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Assunzione di n.1 dipendente cat. C – Istruttore contabile, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante mobilità in entrata previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Assunzione di n.1 dipendente cat. D – Istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale e affiancamento personale neo assunto;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura di assunzione per mobilità;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore amministrativo, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore di vigilanza, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore amm.vo-contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), per il periodo da settembre a dicembre 2021, per il supporto all'ufficio elettorale e anagrafe.

Per l'anno 2022

Nessuna assunzione

Per l'anno 2023

Nessuna assunzione

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP è consentita laddove si verificano situazioni nuove e non prevedibili, nel rispetto della legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Posto che l'eventuale modifica deve essere adeguatamente motivata;

Preso atto che

- per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat.D, con deliberazione del commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 16 del 30.07.2021 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di Riola Sardo e Milis per la gestione in forma associata della procedura concorsuale individuando il Comune di Milis quale ente capofila della convenzione, e che alla data attuale il concorso risulta solo bandito;
- per la copertura del posto di Istruttore di Vigilanza cat. C si è proceduto allo scorrimento della graduatoria di altro ente locale e il posto è stato coperto con decorrenza 15.04.2021;
- per la copertura del posto di Istruttore amministrativo-contabile si è proceduto allo scorrimento della graduatoria di altro ente locale e il posto è stato coperto con decorrenza 20.05.2021;
- per la copertura del posto di Istruttore contabile si è proceduto mediante mobilità volontaria in entrata e il posto è stato coperto con decorrenza 30.04.2021;
- le assunzioni mediante forme flessibili di lavoro previste per l'anno 2020 sono cessate per le 3 figure di istruttori cat. C in quanto conclusi le procedure di copertura dei posti a tempo indeterminato;

Atteso che con deliberazione del commissario straordinario con i poteri della giunta comunale n. 56 del 27.08.2021 è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente D.M. in posizione di comando presso l'Amministrazione Provinciale di Oristano presumibilmente a decorrere dal 16/09/2021 e sino al 15/09/2022 e comunque per un periodo non superiore all'anno;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che sussistano le ragioni, espressamente motivate, affinché si proceda ad una modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, prevedendo l'assunzione a tempo pieno e determinato (mediante attingimento da graduatorie
Delibera di G.C. N. 6 del 11.11.2021

concorsuali di altri enti o il ricorso al lavoro interinale) di un istruttore tecnico da assegnare all'Area tecnica;

Ravvisata la necessità di approvare le modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato nella determinazione del responsabile finanziario n. 105/7 in data 27.02.2021 sopra citata;

Spesa potenziale massima (A)	€ 634.229,51
-------------------------------------	--------------

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 è inferiore alla spesa potenziale massima;

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;

Visto il proposito il parere rilasciato in data 06.09.2021, registrato al prot. n.4413 del 06.09.2021, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021-2023 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le modifiche al **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023** secondo quanto segue;

Per l'anno 2021

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Assunzione di n.1 dipendente cat. D – Istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante concorso (anche mediante attingimento da graduatorie esistenti) pubblico previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Assunzione di n.1 dipendente cat. C – Istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante concorso pubblico (anche mediante attingimento da graduatorie esistenti) previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Assunzione di n.1 dipendente cat. C – Istruttore amministrativo-contabile, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante concorso pubblico (anche mediante attingimento da graduatorie esistenti) previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Assunzione di n.1 dipendente cat. C – Istruttore contabile, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante mobilità in entrata previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Assunzione di n.1 dipendente cat. D – Istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004) o convenzione ex art. 14 Tuel, nelle more di conclusione della procedura concorsuale e affiancamento personale neo assunto;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura di assunzione per mobilità;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore amministrativo, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore di vigilanza, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), nelle more di conclusione della procedura concorsuale;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore amm.vo-contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), per il periodo da settembre a dicembre 2021, per il supporto all'ufficio elettorale e anagrafe.

Assunzione di n. 1 dipendente cat. C - Istruttore tecnico, a tempo pieno e determinato, mediante attingimento da graduatorie concorsuali di altri enti o il ricorso al lavoro interinale per tutta la durata del comando del dipendente D.M. presso l'Amministrazione Provinciale di Oristano;

Assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore tecnico, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), per tutta la durata del comando del dipendente D.M. presso l'Amministrazione Provinciale di Oristano;

Per l'anno 2022

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Completamento delle procedure per l'assunzione di n.1 dipendente cat. D – Istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo indeterminato pieno a n. 36 ore settimanali – mediante concorso (anche mediante attingimento da graduatorie esistenti) pubblico previa comunicazione mobilità obbligatoria (artt.30-34bis D. Lgs. n°165/2001);

Fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Prosecuzione dell'incarico a n.1 dipendente cat. D – Istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004) o convenzione ex art. 14 Tuel, nelle more di conclusione della procedura concorsuale e affiancamento personale neo assunto;

Prosecuzione assunzione di n. 1 dipendente cat. C - Istruttore tecnico, a tempo pieno e determinato, mediante attingimento da graduatorie concorsuali di altri enti o il ricorso al lavoro interinale per tutta la durata del comando del dipendente D.M. presso l'Amministrazione Provinciale di Oristano;

Prosecuzione assunzione di n.1 dipendente cat. C - Istruttore tecnico, a tempo determinato e part time a n. 12 ore settimanali, tramite rapporto di collaborazione esterna di dipendenti di altri Comuni (comma 557 Legge n°311/2004), per tutta la durata del comando del dipendente D.M. presso l'Amministrazione Provinciale di Oristano;

Per l'anno 2023

Nessuna assunzione

2. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
3. di pubblicare la presente deliberazione in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art.16 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art.6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs.n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGSn.18/2018;
5. di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare, con votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Pinna Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Casula Marco

- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 18.11.2021 al 03.12.2021 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

L'impiegato incaricato

Data, _____